Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 18 aprile 1941-XIX, registro 4 Africa Italiana, foglio 71.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gagliardetto del Gruppo bande Uollo Ambassel. — In aspri ed innumerevoli combattimenti sostenuti in 44 mesi di operazioni di polizia coloniale, sempre brillantemente risolti per l'irruenza e lo slancio di capi e gregari, dava il più alto esempio di virtù guerriere e di eroismo, consacrando col sangue dei suoi numerosi caduti la devozione alla nostra Bandiera. — A.O.I., 1936, 1937, 1938, 1939, 1940.

CROCE DI GUERRA

Gagliardetto del III Battaglione coloniale. — Già onusto di fulgide glorie, durante un lungo e duro ciclo operativo di grande polizia coloniale contro rilevanti forze nemiche riconfermava le prove di indomito valore e di slancio travolgente dimostrate in precedenti azioni guerresche. Affrontando sempre animosamente l'avversario, lo debellava dopo aspra lotta, dando nuovo largo contributo di sangue al conseguimento del successo. — Valle Ghermanà - Cassam - Bulgà Berechet, 15 marzo - 15 luglio 1938-XVI.

Gagliardetto dell'XI Battaglione arabo-somalo. — Battaglione arabo-somalo, avanguardia di una colonna, in tre giorni di aspra lotta contro nemici in posizioni dominanti e asserragliati in sicure e ben munite trincee, superate crisi di sete causate dalla violenza della lotta e dal sole implacabile, respinti reiterati contrattacchi, con audaci assalti, nonostante le forti perdite, riusciva a snidare dalle loro posizioni numerosi nuclei nemici e a piantare il gagliardetto sul monte che costituiva la chiave di volta della zona di azione, affermando ancora una volta le alte virtù militari appalesate in precedenti fatti d'arme. — Monte Dodotà, 1-3 giugno 1938-XVI.

Gagliardetto del XLI Battaglione coloniale. — In una lunga serie di operazioni di grande polizia coloniale, offrendo costanti prove di alta disciplina, di ferrea tenacia e di singolare valore, recava con generoso sacrificio di sangue il proprio contributo al successo. — Lasta, settembre 1937 - Cuollo Uoghera, gennaio-febbraio 1938 Tselelò-Tzeghedè, maggio-giugno-luglio 1938-XVI.

Gagliardetto del LI Battaglione coloniale. — Fortemente agguerrito e con l'animo proteso alla vittoria, combatteva ovunque per l'affermazione del nostro dominio, dimostrando alto senso del dovere ed indomito valore. — Salalè-Mens-Goggiam-Ancoberino, 1936-1938.

Gagliardetto del LXII Battaglione coloniale. — Preso contatto con soverchianti forze nemiche appostate su posizioni dominanti, nonostante avesse un solo terzo dei suoi effettivi, dopo due giorni di aspro combattimento, ridotto con poche munizioni, affidava il proprio onore alla punta delle baionette e, sfondando la difesa avversaria, raggiungeva gli obiettivi assegnati. — Dodotà, 1-2-3 giugno Cicca Micael, 28-29 giugno 1938-XVI.

Gagliardetto del II Gruppo squadroni cavalleria coloniale. — In dieci mesi di operazioni di grande polizia coloniale, con audace aggressività, alto spirito di sacrificio e generoso tributo di sangue, validamente contribuiva al conseguimento del successo. — Beghemeder - Goggiam, settembre 1937 maggio 1938-XVI.

Gagliardetto della 43ª Batteria someggiata coloniale, XXII Gruppo — Reparto di recentissima costituzione, formato nella quasi totalità di giovani reclute, in operazioni di grande polizia coloniale dimostrava salda disciplina, fiera aggressività e sprezzo del pericolo. In un episodio di aspra ed impari lotta affermava fulgide virtù militari riuscendo, con eroico corpo a corpo, a tenere la posizione dei pezzi malgrado una delle sezioni fosse stata accerchiata da preponderanti forze nemiche. — Gulanà - Belesà, 10 novembre 1938.

(1967)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 760.

Annessione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale alle Regie scuole tecniche commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduta la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1935-XIII, n. 2561, col quale fu istituita la Regia scuola tecnica commerciale di Cosenza e fu approvata la relativa tabella organica;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038, col quale furono istituite le Regie scuole tecniche commerciali di Firenze, Reggio Emilia, Salerno e Siracusa e furono determinati i relativi posti di ruolo;

Veduto il R. decreto 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, con cui furono istituite le Regie scuole tecniche commerciali di Ivrea, Padova e Montecatini-Terme e il R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1847, che determinò i relativi posti di ruolo;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1973, col quale furono istituite le Regie scuole tecniche commerciali di Apuania-Carrara, di Arezzo, di Cagliari, di Genova-Nervi, di Roma (nuova scuola) e di Voghera;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1941-XIX, con cui furono istituite le Regie scuole secondarie di avviamento professionale di Cosenza, Firenze « Saffi », Ivrea, Pavia, Reggio Emilia, Roma « Della Valle » e Siracusa;

Veduti i Regi decreti 24 agosto 1933-XI, n. 2100, 2105 e 2106, con cui furono trasformate rispettivamente le preesistenti Regie scuole commerciali di Livorno, Torino e Treviso in Regie scuole tecniche commerciali;

Veduta la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, le Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale « Severino » di Cosenza, « Saffi » di Firenze, di Ivrea, di Pavia, di Reggio Emilia, « Della Valle » di Roma, e di Siracusa sono annesse rispettivamente alle Regie scuole tecniche commerciali « Severino » di Cosenza, di Firenze (nuova scuola) di Ivrea, di Pavia, di Reggio Emilia, di Roma (nuova scuola) e di Siracusa.

Dalla stessa data gli organici delle Regie scuole tecniche commerciali predette con annesse scuole secondarie di avviamento professionale sono stabiliti nella tabella *A*, annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Art. 2.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, gli organici delle Regie scuole tecniche commerciali di Apuania-Carrara, Arezzo, Cagliari, Genova-Nervi, Livorno, Montecatini-Terme, Salerno, Torino, Treviso e Voghera sono stabiliti nella tabella *B*, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BODRERO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 14. — MANCINI

TABELLA A.

Posti di ruolo nelle Regie scuole tecniche commerciali con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale

(Scuole in cui annessione è stabilita nel presente decreto).

Num. d'ordine	SEDE	Scuola tecnica commerciale						Scuola sec. di avv. prof.le a tipo comm.le	
		Direttore (1)	Cultura generale	Matematica, computisteria, calcolo merc., istituzione di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali, fisica e merceologia	Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Italiano	Matematica
1	Cosenza « Severino »	1	1	1	1	1 (f)	1 (i)	3	2
2	Firenze « Saffi »	1	1	1	1	—	1 (i)	3	2
3	Ivrea	1	1	1	1	—	1 (i)	1	1
4	Pavia	1	1	1	1	—	1 (i)	3	2
5	Reggio Emilia	1	1	1	1	—	1 (t)	3	2
6	Roma (nuova scuola)	1	1	1	1	—	1 (t)	9	5
7	Siracusa	1	1	1	1	—	1 (t)	2	2

N. B. — I titolari delle cattedre della scuola tecnica commerciale sono tenuti a completare l'orario nell'annessa scuola di avviamento sino a 24 ore settimanali.

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i duecentocinquanta alunni il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

TABELLA B.

Posti di ruolo nelle Regie scuole tecniche commerciali alle quali era annessa una scuola di avviamento anteriormente al presente decreto

Num. d'ordine	SEDE	Direttore (1)	Cultura generale	Matematica, computisteria, calc. merc. istituz. di comm. e pratica comm.	Computist. e rag., istituz. comm. e pratica commerciale	Matematica e calcolo mercantile	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e rag.	Istituz. di commercio e pratica commerciale	Matematica	Scienze naturali, fisica e merceologia	1ª lingua straniera	2ª lingua straniera
1	Apuania-Carrara	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
2	Arezzo	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
3	Cagliari	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
4	Genova-Nervi	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
5	Livorno	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
6	Montecatini-Terme	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
7	Salerno	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
8	Torino	1	1	—	1 (anche calc. merc.)	—	—	—	1	1	—	—
9	Treviso	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
10	Voghera	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1

N. B. — I titolari delle cattedre della scuola tecnica commerciale sono tenuti a completare l'orario nella annessa scuola di avviamento sino a 24 ore settimanali.

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i duecentocinquanta alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'educazione nazionale*
BODRERO

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 761.

Trattamento economico dei gestori del lotto richiamati alle armi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con R. decreto 25 luglio 1940-XVIII, n. 1077;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 84, settimo comma, del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che al trattamento dei ricevitori del lotto sotto le armi in tempo di guerra si provvede con disposizioni speciali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio militare prestato dai ricevitori del lotto durante e per causa della guerra, qualunque sia la durata di esso non costituisce interruzione del servizio civile il quale perciò è valutato integralmente ai fini della carriera.

Art. 2.

Nei particolari riguardi dell'avanzamento il ricevitore in servizio militare durante e per causa dello stato di guerra è considerato in congedo e l'assenza del servizio non è preclusiva dell'eventuale diritto ad essere scrutinato per la promozione.

Art. 3.

La gestione della ricevitoria di cui il richiamato alle armi è titolare è affidata all'aiuto ricevitore più anziano o, in mancanza di questo, al coadiutore; peraltro, verificandosi il caso che presso la ricevitoria resasi vacante prestino servizio due o più aiuto ricevitori, è data facoltà al titolare richiamato alle armi di designare all'Intendenza di finanza come suo sostituto qualsiasi aiuto ricevitore, anche se non sia il più anziano, purchè questo si trovi già a prestare servizio presso la ricevitoria per l'intera settimana.

Se la gestione temporanea non si protrae oltre il termine di due mesi, al gestore temporaneo chiamato a sostituire il titolare richiamato alle armi spetta soltanto la retribuzione mensile stabilita, restando quindi l'aggio di riscossione esclusivamente a favore del ricevitore, al quale fanno carico tutte le spese della ricevitoria.

Se invece la gestione dura più di due mesi il gestore temporaneo ha diritto, per il periodo eccedente l'anzidetto termine, oltre al compenso mensile stabilito, ai due quinti dell'aggio netto, restando gli altri tre quinti a favore del ricevitore; le spese della ricevitoria faranno carico per metà al titolare e per metà al sostituto.

La cauzione prestata dal titolare dovrà essere estesa all'operato del sostituto.

Art. 4.

Trattamento identico di cui all'art. 3 è fatto ai reggenti di ricevitorie di nuova istituzione e di ricevitorie vacanti.

Art. 5.

Gli aiuto ricevitori che alla data del richiamo alle armi abbiano prestato tre mesi di effettivo servizio percepiscono, se celibi, un terzo della normale retribuzione stabilita dall'articolo 191 del regolamento approvato con R. decreto-legge 25 luglio 1940, n. 1077, ovvero la metà se ammogliati senza prole e due terzi se amnogliati con prole.

Il trattanento suindicato compete quando si tratti di richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e si aggiunge a quello inerente alla posizione militare soltanto per chi sia richiamato quale militare di truppa; mentre per chi riveste grado di ufficiale o di sottufficiale il trattamento medesimo compete limitatamente alla sua eventuale eccedenza su quella militare.

Trattandosi di aiuto ricevitori che alla data del richiamo alle armi non contino tre mesi di effettivo servizio i gestori hanno l'obbligo di corrispondere un'idennità *una tantum* pari a quindici giornate della normale retribuzione.

Ai fini particolari dell'anzianità di carriera è valutabile integralmente il servizio militare prestato dagli aiuto ricevitori durante e per causa della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 762.

Aumento dei Comandi di coorte e di centuria della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, col quale venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;

Visto il R. decreto 7 marzo 1935, n. 251, portante varianti all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità di aumentare adeguatamente il numero dei Comandi di coorte e di centuria della Milizia nazionale forestale per procedere ad una più conveniente ripartizione dei Comandi stessi nel territorio del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Comandi di coorte e di centuria della Milizia nazionale forestale stabiliti con il R. decreto 7 marzo 1935, n. 251, vengono aumentati a n. 88 comprese 4 coorti autonome,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 20. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 763.

Autorizzazione al comune di Bormio a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo sulle bevande con la tariffa stabilita per la classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 3 aprile 1937-XV, n. 584, col quale il comune di Bormio venne autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940 le imposte di consumo sulle bevande con la tariffa della classe superiore *G;*

Vista la domanda prodotta dal Comune per ottenere la proroga della accennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 16 giugno 1941-XIX;

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bormio è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo sulle bevande con la tariffa stabilita per la classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 764.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Stabilimenti riuniti di Ave Gratia Plena della SS.ma Annunziata e di S. Leonardo ». con sede in Troia (Foggia).

N. 764. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Stabilimenti riuniti di Ave Gratia Plena della SS.ma Annunziata e di S. Leonardo », con sede in Troia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 765.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita delle Dame Benefattrici, con sede in Napoli.

N. 765. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita delle Dame Benefattrici, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Paduletta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Paduletta », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova in testa alla ditta Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele, alla partita n. 2381, foglio di mappa 32, particella 22-*b*, per la superficie di ettari 9.84.10 con l'imponibile di L. 708,55.

Il fondo predetto confina: a nord, con proprietà Spagnoletti-Zeuli Vitantonio; ad est, col fondo « Passo D'Orta » di Zezza Giulia; a sud, col fondo « Paduletta » di Spagnoletti-Zeuli Isabella ed altri; ad ovest, con proprietà Barone Masciarelli.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Paduletta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 23.000 (ventitremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 179. — D'ELIA

(3133)

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Vasto Giardinetto » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Vasto-Giardinetto », riportato nel catasto del comune di Foggia in testa a D'Avalos Anna, Carlo e Ferdinando, fratelli e sorella fu Giuseppe, alla partita 896, foglio di mappa 194 particelle 5, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 9 (fabbricato urbano da accertarsi dalla Agenzia) per la superficie complessiva di Ha. 235.93.53 e con la rendita imponibile di L. 16.085,02.

Detto fondo confina: a nord, col fondo « Ruatella » di De Meis Pasquale e fondo « Papera » degli eredi Saluzzo; ad est, con proprietà di Gentile Elena; a sud, col torrente Cervaro; ad ovest, col fondo « Porcareccia » degli eredi De Piccolellis.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Vasto Giardinetto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 566.250 (cinquecentosessantaseimiladuecentocinquanta) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 385. — D'ELIA

(3132)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 luglio 1941-XIX.

Autorizzazione all'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio, detto dei Fate Bene Fratelli, di Milano, ad istituire presso la Casa provincializia dell'Ordine stesso, un corso interno di insegnamento per infermiere.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la domanda prodotta da P. Camillo Espesi, rappresentante della Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, detto dei Fate Bene Fratelli, con sede in Milano, via S. Vittore n. 12, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 89 del regolamento per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, approvato con R. decreto 30 settenbre 1938, n. 1631, l'autorizzazione ad istituire un corso interno di insegnamento per i religiosi dell'Ordine stesso, sulla base dei programmi vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere;

Udito il parere del Ministero dell'educazione nazionale;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il cennato R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, ed il R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, approvativo del regolamento per l'esecuzione della legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

La Provincia Lombardo-Veneta dell'Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio detto dei Fate Bene Fratelli, è autorizzata ad istituire in Milano presso la Casa provincializia dell'Ordine stesso, in via S. Vittore 12, un corso interno di insegnamento sulla base dei programmi vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere.

E' approvato il regolamento speciale per il funzionamento del corso, predisposto dall'Ordine stesso in data 22 giugno 1939 e composto di 32 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3148)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1941-XIX.

Modificazione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII contenente nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932-X, n. 18;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1936-XIV, relativo all'esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane;

Vista la legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1046, che approva la Convenzione economico-doganale-valutaria stipulata in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 20 aprile 1939-XVII;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 733, che reca norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, contenente nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiana e di altri titoli stilati in lire;

Decreta:

Art. 1.

È soppresso il limite massimo di Lit. 50 per l'importo dei vaglia postali ordinari interni diretti a militari in Albania e pagabili dagli uffici di posta militare, stabilito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, contenente nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiana e di altri titoli stilati in lire.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1941-XIX

RICCARDI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — PAVOLINI

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1941-XIX.

Determinazione dei prezzi minimi garentiti per lo zolfo di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Decreta:

I prezzi minimi garentiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi, che saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, nell'esercizio 1941-42, sono fissati come segue:

Gialla superiore	L. 470	per tonnellata	
Gialla inferiore	» 460	»	»
Buona	» 448	»	»
Corrente	» 438	»	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3150)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'apertura anticipata della caccia e uccellagione nelle provincie di Belluno, Palermo, Catania, Agrigento e Enna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1941-XIX, che disciplina l'esercizio della caccia per l'annata venatoria 1941-42;

Ritenuta l'opportunità di estendere alle provincie di Belluno (Comp. IV) Palermo, Catania, Agrigento e Enna (Compartimento XVI) l'apertura anticipata della caccia e dell'uccellagione di cui all'art. 3 del decreto sopracitato;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica di quanto è stato disposto con l'art. 3 del decreto Ministeriale 16 luglio 1941-XIX nella provincia di Belluno (Comp. IV) Palermo, Catania, Agrigento e Enna (Comp. XVI) la caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi e ai trampolieri è consentita a partire dal 10 agosto 1941-XIX, limitatamente alle località nelle quali l'esercizio venatorio medesimo non può costituire un pregiudizio per la selvaggina stanziale protetta.

I Comitati provinciali della caccia determineranno, nel modo che riterranno più indicato, le località nelle quali può essere attuato l'esercizio venatorio di cui al precedente comma, seguendo confini naturali o artificiali facilmente identificabili. I Comitati stessi disporranno l'opportuno servizio di vigilanza.

Roma, addì 3 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 66 del 24 febbraio 1939-XVII, della provincia di Teramo, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Teramo;

Vista la deliberazione 30 giugno 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Teramo, nel testo seguente:

« Art. 4 (comma 1°): La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Teramo è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di manipolare la lolla di riso

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di porre fine alle frodi nella preparazione e nel commercio dei mangimi semplici e composti, operate con l'impiego della lolla di riso lavorata, ha disposto che, a partire dal 15 agosto, sia vietata la molassatura, la laminatura e qualsiasi altra manipolazione della lolla di riso, ed il commercio o la cessione a qualsiasi titolo e forma della lolla manipolata.

Il Ministro: TASSINARI

(3175)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 26 luglio 1941-XIX, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Pian di Mommio (frazione del comune di Massarosa) provincia di Lucca.

(3158)

Si comunica che il giorno 24 luglio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Vigo Rendena in provincia di Trento.

(3159)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19490 del 15 maggio 1941-XIX, il sig. Foà Luigi Paolo fu Aron e fu Micheletti Virginia, nato a Torino il 18 settembre 1891, residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello « Micheletti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3179)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

74ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che nel giorno di sabato 30 agosto 1941-XIX, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 74ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla Società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarre, giusta la tabella di ammortamento, sono 8323.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili a partire dal 1° ottobre 1941-XIX, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA.

(3174)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 26).

E' stato chiesto dagli eredi della titolare il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Prestito redimibile 3,50 % 1934, n. 224580 del capitale nominale di L. 13.600, intestato a Quaglia Teresa fu Giuseppe, vedova di Valoroso Giuseppe, domiciliata in Cuneo.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio contenente la distinta dei titoli compresi nel certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso. nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3155)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.